**BOZZA**

**SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI DOMESTICI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA. ATTO N. 44.**

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione (Attività produttive),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica;

ricordato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore previsto entro il 2023, attraverso l’adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori;

visti i pareri espressi dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

rilevato che lo schema di decreto prevede, all’articolo 1, che ai clienti vulnerabili continui ad applicarsi il servizio di maggior tutela fino all’adozione delle misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

considerato che il successivo articolo 2 prevede, alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, l’assegnazione dei clienti domestici non vulnerabili che non abbiano stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica al servizio a tutele graduali, erogato da operatori individuati entro il 10 gennaio 2024 sulla base di procedure concorsuali svolte in relazione a una pluralità di aree territoriali;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2 prevede una soglia massima pari al 35 per cento delle aree territoriali aggiudicabili e un periodo massimo di esercizio del servizio di quattro anni;

visto che l’articolo 3 dispone che dal 1° aprile 2027 il servizio a tutele graduali assolva esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese, alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili;

posto che l’articolo 2, comma 4 e l’articolo 3, comma 2 prevedono che il fornitore del servizio a tutele graduali informi gli utenti, in vista della cessazione di tale servizio, della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato o una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente e che, altrimenti, sarà fornito dal medesimo esercente sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole;

rilevata l’opportunità di approfondire la tematica del *marketing* aggressivo,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1. valuti il Governo l’opportunità di intervenire quanto prima in via normativa, disciplinando la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili in modo da non creare distorsioni nel mercato;
2. valuti il Governo l’opportunità di prevedere un prezzo base con riferimento al prezzo offerto dai partecipanti nella procedura di assegnazione del servizio a tutele graduali;
3. valuti il Governo l’opportunità di prevedere che le dimensioni dei lotti di gara per l’assegnazione del servizio a tutele graduali non siano superiori a 200 mila clienti ovvero che vi sia un numero di lotti adeguato a garantire massima partecipazione degli operatori alle procedure, considerata la dimensione media delle imprese potenzialmente interessate;
4. valuti il Governo l’opportunità di ridurre la soglia dei lotti aggiudicabili attualmente prevista all’articolo 1, comma 2, lettera *b)* dal 35 al 20 per cento così da garantire un maggior effetto sulla concorrenza;
5. valuti il Governo l’opportunità di sostituire, all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 2, la locuzione “congruo anticipo” con l’indicazione di un preciso termine temporale;
6. valuti il Governo l’opportunità prevedere che le comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 2 siano effettuate anche con modalità tracciabili, al fine di prevenire contenziosi e, in generale, che tutte le comunicazioni che incidono sulle condizioni contrattuali o sul costo dell’energia o delle componenti tariffarie che i traders sono tenuti a inviare ai propri clienti siano effettuate anche in forme tracciabili quali la posta elettronica certificata o negli spazi web dedicati dai *traders* a ciascun cliente;
7. valuti il Governo l’opportunità di programmare una campagna informativa/formativa per accompagnare in maniera continua il consumatore nella conoscenza reale del funzionamento del mercato dell’energia, come suggerito dall’AGCM;
8. valuti il Governo l’opportunità, soprattutto nella fase di transizione, di rafforzare il ruolo del Comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico, costituito presso l’Arera, di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevedendo che esso si riunisca anche su istanza motivata di uno dei suoi componenti.